

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1 - <E' costituita fra i signori Cesare Dujany, Enrico Formica e Maria Vassallo, e fra tutti coloro che in seguito vi aderiranno, un'Associazione denominata:

"POETICA DEL TERRITORIO">

Art. 2 - La sede dell'Associazione è in CHATILLON, Via Chanoux, 11, presso la Torretta dell'ex Hotel Londres.

Art. 3 - L'Associazione ha la finalità di diffondere la conoscenza del territorio, farne emergere le potenzialità culturali e paesaggistiche, valorizzare il già conosciuto, promuovere lo sviluppo turistico dell'area, e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L'Associazione intende quindi sostenere le iniziative di documentazione e fornire un supporto comunicativo, fotografico, editoriale per dare visibilità al territorio, inteso come risultato di una densa e complessa stratificazione di storie e di eventi.

L'Associazione inoltre intende assumere un ruolo formativo e aggregativo nei confronti della cittadinanza sensibile alle tematiche culturali.

Una particolare attenzione viene rivolta alle relazioni con gli enti scolastici, turistici, promozionali presenti sul territorio con i quali si può avviare un rapporto collaborativo e sinergico, anche allo scopo di dare voce alle potenzialità creative del territorio.

Per perseguire tali obiettivi, l'Associazione agisce attraverso:

- la creazione e circuitazione di corsi, incontri, riunioni, anche ristrette, im-

prontate sulla “poetica del territorio”, ovvero nella convinzione che ciascun territorio possiede un patrimonio unico e irripetibile, frutto della sedimentazione di vicende geologiche e climatiche, di eventi storici, di popolamento e trasformazioni, e come tale deve essere conservato nella memoria collettiva;

– promozione e realizzazione di ricerche e attività mirate alla conoscenza del territorio nelle sue valenze ambientali, culturali e sociali;

- organizzazione di eventi quali : progettazione, promozione e gestione di convegni, mostre, esposizioni, seminari, giornate di studio, corsi di formazioni e qualsiasi altra attività di tipo didattico;

- realizzazione di strumenti di informazione sia attraverso pubblicazioni tradizionali che multimediali di carattere scientifico, didattico e divulgativo;

- ricerche storico - artistiche, archivistiche, bibliografiche, iconografiche, «expertise»; riordino e gestione di beni archivistici e culturali per conto di Enti pubblici e privati.

- commercio, in tutte le sue forme, di prodotti inerenti le attività sociali, anche con l'ausilio di collaboratori esterni o dipendenti.

L'Associazione, per raggiungere lo scopo del presente articolo, potrà collaborare con ogni altra organizzazione e Associazione culturale locale, nazionale ed estera ed anche promuovere ogni attività, purché non di lucro, che riterrà a ciò opportuna, ivi comprese quelle di volontariato.

SOCI

Art. 3

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed Enti.

I soci si distinguono in ordinari e aggregati.

Sono soci ordinari i soci fondatori e i soci che aderiranno alla associazione fornendo un continuativo contributo professionale artistico.

Sono soci aggregati i soci ammessi dal Comitato Direttivo, dietro pagamento di una quota annua, quale sarà determinata dal Comitato stesso. I soci ordinari provvedono alla nomina del Comitato Direttivo e del Presidente dell'Associazione. Qualora uno o più membri del Comitato Direttivo avessero la sfiducia dell'Assemblea dei Soci ordinari, decadrebbero automaticamente dalle loro rispettive cariche e/o funzioni. I soci aggregati non hanno diritto di voto.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente ed il Vice Presidente

ASSEMBLEA

Art. 5

L'assemblea è costituita dai soci ordinari; ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 6

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria al compimento di ogni triennio, per discutere ed approvare la relazione sull'attività dell'Associazione, per eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Comitato Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente, oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci ordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice

Presidente, con lettera indicante l'ordine del giorno, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È ammesso il voto per delega. Ogni socio può avere una sola delega.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 7

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, occorre in prima convocazione la presenza di oltre la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene validamente indetta qualunque sia il numero degli intervenuti.

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 8

Il Comitato Direttivo è composto da tre persone che, in base alle loro specifiche competenze, hanno la responsabilità operativa delle iniziative promosse dall'Associazione. Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Comitato Direttivo in qualità di Presidente del medesimo. I membri del Comitato Direttivo restano in carico per tre anni rinnovabili.

Il Comitato Direttivo garantisce, sul piano tecnico-professionale, la qualità dei progetti promossi dall'Associazione. Il Comitato Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o del Vice Presidente. Potrà essere nominato un Direttore Amministrativo fra i componenti del Comitato Direttivo.

IL PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e in qualsiasi rapporto, godendo dei poteri relativi, sottoscrive gli atti sociali. In

caso di impossibilità del Presidente le dette funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, egli rappresenta l'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati, Istituti di credito, uffici postali; è abilitato, in nome e per conto dell'Associazione, a stipulare contratti anche per ricerche commissionate da enti pubblici, a riscuotere somme per conto dell'Associazione, rilasciando regolare quietanza, ad aprire conti correnti presso le banche e l'amministrazione delle poste e telegrafi, con facoltà di prelevare e disporre su tali conti, ad avanzare richieste di finanziamenti, contributi e premi; egli è altresì autorizzato a farsi sostituire da terzi procuratori nel compimento di singoli atti e in particolare delegare la facoltà di emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione e girare assegni per l'incasso e il pagamento.

Il Presidente potrà compiere, con premessa di rato e valido, tutto quanto riterrà necessario e opportuno per il conseguimento dello scopo associativo, eccezion fatta per quanto lo statuto o la legge riserva alla competenza esclusiva dell'Assemblea o del Comitato Direttivo

OBBLIGAZIONI

Art. 10

Le obbligazioni dell'Associazione sono assunte dai soci ordinari in quanto previste dagli scopi statutari

PATRIMONIO

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi dei soci

b) dalle quote di iscrizione dei soci aggregati

c) dai contributi di enti pubblici o privati

d) dai proventi delle iniziative sociali dell'Associazione.

L'Associazione può ricevere donazioni e succedere, osservate le disposizioni di legge.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo predispone ed attua l'attività finanziaria dell'Associazione in relazione ai programmi che intende perseguire. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale.

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 13

L'adesione all'Associazione comporta per gli associati i seguenti obblighi:

- l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione.

SCIoglimento RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 14

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti o de-

liberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, per aver svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, per aver arrecato o tentato di arrecare danni gravi all'Associazione;

c) per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

RINVII

Art. 15

Si applicano all'Associazione, in quanto compatibili e non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.

L'Associazione ha i seguenti obblighi ed i seguenti divieti:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri sia di loro ammis-

sione sia esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 16

Ogni modifica dello Statuto deve essere approvata dai soci ordinari con le modalità di cui agli artt. 6 et 7.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci ordinari.

L'Assemblea dei soci ordinari che delibera lo scioglimento determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività sociali, deve essere destinato agli scopi dell'Associazione o scopi affini a giudizio insindacabile del o dei liquidatori secondo quanto stabilito dall'art. 15 punto b), escluso qualsiasi riparto tra i soci.

CARICHE SOCIALI

Art. 18

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 19

Per l'ordinamento e il funzionamento dell'Associazione, oltre che per la precisazione di alcune norme particolari, lo Statuto dell'Associazione può essere integrato da un apposito "Regolamento interno" da approvarsi

dall'Assemblea dei Soci.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.